Sent. 85/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30703 del registro di segreteria, su istanza di **S. C.,** (C.F.Omissis), nata a Omissis, il Omissis e residente in Via Omissis n. Omissis, Omissis (Omissis). Che elegge domicilio in 20122 Milano, Piazzetta Guastalla 15, presso lo Studio degli Avv.ti Lucio Alfonso Liguori (C.F. LGRLLF77T13F205D) e Linda Maria Chironi (C.F. CHRLDM77T60I819O) del Foro di Milano dai quali è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Alessandro Giovanni Milani (C.F. MLNLSN80D08F205X) del Foro di Roma, giusta procura depositata unitamente al ricorso, i quali dichiarano di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi pec lucio.liguori@milano.pecavvocati.it, linda.chironi@milano.pecavvocati.it, alessandrogiovannimilani@ordineavvocatiroma.org

avverso

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel

presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata alla memoria di costituzione) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it.

Alla pubblica udienza del 27 maggio, il Giudice invita i difensori presenti a discutere la causa sulla questione pregiudiziale della giurisdizione e, poi, sul merito delle richieste.

Gli avvocati della ricorrente insistono per l'accoglimento della CTU.

L'avv. Levi si riporta alle memorie e insiste per il rigetto della domanda.

FATTO

S. C. ha proposto ricorso innanzi a questa Corte affinchè accertasse l'illegittimità del recupero e la irripetibilità delle somme richieste dall'Inps, facenti riferimento alla pensione di reversibilità (pensione SOCPS n. Omissis - iscrizione numero Omissis) di cui la medesima ricorrente era beneficiaria quale coniuge superstite, dal Omissis, unitamente al figlio M. C..

Con riferimento a quest'ultimo, l'Istituto previdenziale ha chiesto di

fornire annuale attestazione idonea a comprovare l'iscrizione del figlio M. C. all'università (in quanto requisito legale per il beneficio previdenziale fino al compimento del ventiseiesimo anno di età).

A fronte di una iniziale omissione dell'invio della documentazione richiesta e dell'instaurazione del presente giudizio, con le note da ultimo depositate, l'INPS contesta alla ricorrente di aver percepito un indebito di euro 37.705,30 oggetto della precedente comunicazione di recupero.

La ricorrente, con le note depositate in vista dell'odierna udienza di discussione, riconosce un indebito nei limiti della somma di euro 7.231,64.

DIRITTO

Il Giudice della giurisdizione, con riferimento al carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, da tempo afferma che essa ha carattere esclusivo proprio in quanto risponde al criterio di collegamento per "materia", tant'è che «*in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza*» (Cass., Sez. Un. n. 12722/2005).

Ne consegue che «*la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico si estende alle controversie relative ad atti di*

recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il "quantum" di detto trattamento, e non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In particolare, permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato e la contestazione attenga alla situazione giuridica soggettiva degli stessi per dedotta rinuncia all'eredità» (Cass., Sez. Un. n. 9968/2001).

Tuttavia, quando l'ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito, diventa fondamentale stabilire se il *petitum* azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23).

Nel caso di specie, la ripetizione di indebito azionata dall'INPS impone solo di vagliare la fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale di ripetere i ratei di pensione di reversibilità e, pertanto, «*non sussiste una connessione 'funzionale' rispetto al rapporto pensionistico del* de cuius *nel senso che non viene in rilievo l'an ovvero il quantum del relativo trattamento. Sul punto, va ricordato che questa Corte, proprio in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico (*Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile

2025 che richiama Cass., Sez. Un., 24 luglio 2017, n. 18172; Cass. Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22381; Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21586).

In altri termini, «*in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum*» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025 che richiama Cass. S.U. n. 9436/2023).

In conclusione, alla luce dei principi sin qui richiamati, va tenuta «*distinta l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile*» (così, Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025).

Nel caso di specie (identico, anche nei presupposti, alla pretesa restitutoria azionata dall'INPS oggetto della ordinanza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ord. n. 9443 del 10 aprile 2025), «*deve dunque affermarsi la giurisdizione ordinaria, trattandosi di*

controversia che ha ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale) di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità. Non si discute infatti dell'originario rapporto pensionistico e neppure degli elementi che lo caratterizzavano nell'an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o meno delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate ai beneficiari superstiti dell'originario dante causa. La giurisdizione è dunque del giudice ordinario» (Cass., Sez. Un., ord. n. 9443 del 10 aprile 2025).

In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.

Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità adita, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.

2. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 27/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente